

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Bologna, 10 – 11 aprile 2003

Ricorsi alla Corte Costituzionale
Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo febbraio – aprile 2003

A cura di: Gemma Pastore
Anna d'Ambrosio

Ufficio legislativo e legale
Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 7 del 27 gennaio 2003
(GU 8/2003)

Materia: Tutela e sicurezza del lavoro

Limiti violati: Statuto speciale, artt. 8, n. 1), 9, nn. 4) e 5), 10 e 16; D.P.R. n. 280/1974, artt. 2 e 3; D.P.R. n. 197/1980, artt. 3 e 4; Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, in legge n. 275/2002.

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione legislativa indicata in epigrafe, per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 1), 9 (nn. 4 e 5), 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme d'attuazione (spec. artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 280/1974; ed artt. 3 e 4 D.P.R. n. 197/1980); nonché di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001; e per violazione del principio di leale collaborazione.

Già prima della riforma costituzionale del titolo V, lo statuto speciale T.- A.A. riconosceva alla Provincia autonoma di Bolzano non solo una competenza legislativa di tipo "concorrente" in materia di "... apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori" (art. 9, n. 4) e di "costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento" (art. 9, n. 5), ma le riconosceva anche (all'art. 10) una competenza legislativa "integrativa" nella materia del "collocamento ed avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro".

Alle suddette competenze legislative provinciali si affiancano inoltre le corrispondenti potestà amministrative, cui si aggiungono anche quelle ulteriori delegate dallo Stato alla provincia.

La suddetta disciplina statutaria è stata poi integrata dalle norme di cui al D.P.R. n. 280/1974 in materia di collocamento al lavoro, nonché al D.P.R. n. 197/1980, che ha delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative statali in materia di "vigilanza e tutela del lavoro" ed ha trasferito alle province autonome gli ispettorati provinciali del lavoro aventi sede nei rispettivi territori. Sulla base di questo complesso di competenze legislative e amministrative (in parte proprie ed in

parte delegate), e per il loro migliore espletamento, la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito con legge suoi appositi uffici.

A seguito della riforma dell'art. 117 della Costituzione, le competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di lavoro risultano essere assai più estese. Infatti il terzo comma dell'art. 117 Cost. individua come materia di competenza legislativa "concorrente" quella della "tutela e sicurezza del lavoro"; una materia, quella della "tutela del lavoro", che certamente si estende a tutto il "mercato del lavoro", comprendendo quindi anche i servizi per l'impiego e l'inserimento dei lavoratori nelle aziende. Viceversa, il secondo comma dello stesso art. 117 non riserva allo Stato alcuna competenza specificamente concernente il lavoro. Gli riserva bensì (alla lettera l) "l'ordinamento civile", ma tale competenza non può certo assorbire l'intera disciplina del diritto privato e del diritto del lavoro, di quest'ultimo potendo semmai ricomprendere i soli principi fondamentali che ne costituiscono la struttura essenziale (in sintonia anche con la competenza esclusiva di cui alla successiva lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost.).

Nella misura in cui la nuova competenza legislativa concorrente regionale in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" risulta essere più ampia rispetto a quelle già spettanti alla provincia, essa appartiene anche alla Provincia autonoma di Bolzano in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

Inoltre, poiché la complessiva disciplina dei rapporti di lavoro, della loro instaurazione e delle attività che i pubblici uffici svolgono relativamente ad essa, non può ritenersi assorbita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" tale disciplina - per la parte in cui essa non è ricompresa nella competenza (concorrente od integrativa) spettante alla provincia in base allo statuto, né in quella concorrente relativa alla "tutela e sicurezza del lavoro" ad essa spettante in base al terzo comma dell'art. 117 Cost. ed all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2002 - dovrà allora ritenersi compresa nella competenza residuale-generale di cui al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione.

In conclusione, sembra indubbio alla ricorrente che le attività degli uffici pubblici volte a consentire e favorire l'instaurarsi di regolari rapporti di lavoro fra lavoratori extracomunitari ed imprese - e quindi anche quelle relative alla c.d. "emersione del lavoro sommerso" - rientrino appieno nelle competenze legislative e soprattutto amministrative della provincia autonoma: competenze che, se anche precedentemente erano in parte delegate, oggi a seguito della riforma del titolo V della Costituzione sono divenute competenze "proprie". Né tali competenze potrebbero venire meno per il fatto che si tratti della instaurazione di nuovi rapporti di lavoro alla base dei quali vi era un precedente rapporto di lavoro irregolare.

A tal proposito nel ricorso si evidenzia che la recente legge n. 189/2002 sostituendo l'art. 22 del decreto legislativo n. 286/1998 - articolo recante la disciplina per l'instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato dei lavoratori stranieri (il "contratto di soggiorno per lavoro subordinato" di cui al precedente art. 5-bis del medesimo decreto legislativo, inserito dall'art. 6 della legge n. 189/2002) che prevede l'intervento dello "sportello unico per l'immigrazione" istituito presso la

prefettura, ha introdotto in tale art. 22 un (ultimo) comma 16 che fa salve le competenze spettanti in materia alla provincia ricorrente.

Viene poi rilevato che altrettanto non ha fatto il successivo decreto-legge n. 210/2002, pur disciplinando anch'esso la medesima materia dei rapporti di lavoro.

In particolare viene censurato il fatto che anche nella Provincia di Bolzano i piani individuali di emersione debbono essere presentati dagli imprenditori ad un ufficio statale (il CLES), i cui componenti sono tutti di nomina del Commissario del Governo. La legge statale (se competente) avrebbe quanto meno dovuto invece prevedere - o comunque consentire espressamente (come fa il citato comma 16 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 286/1998) - che tali piani, finalizzati alla successiva e progressiva regolarizzazione dei rapporti di lavoro (cfr. commi 2 e ss. del nuovo art. 1-bis della legge n. 383/2001, come sostituiti dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge impugnato), fossero presentati presso il competente ufficio dell'amministrazione della Provincia di Bolzano, e successivamente da questa valutati ed eventualmente approvati.

A parere della ricorrente anche la eventuale istituzione di un apposito nuovo ufficio o comitato provinciale (con presenza - sul modello dei CLES - di rappresentanti di pubbliche amministrazioni e di organizzazioni sindacali) non potrebbe che essere di competenza della provincia medesima, sulla base della sua competenza legislativa in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 8, n. 1, statuto speciale T.- A.A.).

In subordine si rileva che, considerate le competenze spettanti in materia alla provincia autonoma, anche sulla base del principio costituzionale di "leale collaborazione", la disciplina legislativa impugnata avrebbe almeno dovuto prevedere che la nomina dei membri del CLES della Provincia di Bolzano non spettasse esclusivamente ad un organo dello Stato (al Commissario del Governo), ma che il potere di nomina venisse esercitato a seguito di una intesa con la provincia ricorrente.

Secondo la difesa della provincia ricorrente, il fatto che in esse non sia stabilita neppure questa minima forma di garanzia delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano comporta, inevitabilmente, la incostituzionalità delle disposizioni legislative impuginate.

La incostituzionalità, della disciplina contenuta nei commi 1 e 2 del nuovo art. 1-bis (come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002), comporta - di conseguenza - anche la incostituzionalità degli ulteriori commi del nuovo art. 1-bis della legge n. 383/2001 (disciplinanti i compiti del CLES e la procedura relativa all'esame ed eventuale approvazione dei piani individuali di emersione) nella parte in cui essi siano applicabili anche nella Provincia di Bolzano: in particolare comporta l'incostituzionalità dei commi 5-9, 10 e 15 del nuovo art. 1-bis.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 9 del 30 gennaio 2003
(GU 8/2003)

Materia: Lavoro

Limiti violati: art. 8, nn. 1, 5 e 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, art. 9, nn. 4, 5, 9 e 10, 'art. 16 del D.P.R. n. 670/1972; norme di attuazione dello statuto speciale, ed in particolare D.P.R. n. 280/1974, D.P.R. n. 197/1980, art. 15, comma 2, D.P.R. n. 526/1987, artt 2 e 4 del d.lgs. n. 266/1992; art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001; del principio di leale collaborazione e dell'art. 2 D.Lgs. n. 281/1997

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, in legge n. 275/2002

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Trento ha presentato ricorso contro la legge indicata in epigrafe, denunciandone l'illegittimità sotto vari profili.

In primo luogo è stata rilevata l'illegittimità della norma per violazione delle competenze legislative della Provincia autonoma di Trento.

L'art. 1-bis della legge n. 383/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002, disciplina in modo dettagliato una procedura di regolarizzazione che da un lato rientra di per se stessa nella materia tutela del lavoro, oggetto di potestà legislativa concorrente della provincia, dall'altro fa riferimento ad obblighi facenti capo a materie di competenza provinciale primaria o concorrente.

A parere della ricorrente, esso interviene in modo fortemente derogatorio nelle diverse materie sopra indicate, rimettendo in toto la decisione sull'avvenuto adeguamento, da parte dell'imprenditore, ad obblighi facenti capo a importanti materie di competenza provinciale (salvo il parere vincolante dei comuni - da esprimere però entro trenta giorni - in materia di urbanistica e di ambiente), ad un organo che non si caratterizza come organo provinciale, la cui composizione è inoltre interamente e dettagliatamente determinata dalla legge statale: cioè al CLES, che per di più dovrebbe essere nominato dal Commissario del Governo presso la provincia stessa.

Si tratta, ad avviso della ricorrente provincia, di una vera mostruosità giuridica.

In primo luogo, si evidenzia che è arbitrario l'affidamento di funzioni amministrative nelle materie provinciali ad un organo, il CLES, che o addirittura è un organo estraneo alla provincia (come lascerebbe pensare il potere di nomina affidato ad un organo statale, con la conseguenza della totale invasione delle funzioni legislative ed amministrative provinciali), o è

istituito come organo provinciale, con la conseguenza comunque della violazione della potestà legislativa in materia di organizzazione provinciale, oltre che nelle materie incise dall'intervento, e con la ulteriore assurdità giuridica della nomina da parte di un organo statale.

In secondo luogo, si rileva che tale organo esautora le autorità che secondo lo statuto e le leggi provinciali sono competenti nelle diverse materie coinvolte nell'intervento. Una volta approvato (dal CLES) ed attuato il piano, infatti, le autorità competenti sono tenute a rilasciare le relative autorizzazioni e si produce l'estinzione non solo dei reati ma di tutte le sanzioni (v. l'art. 1-bis legge n. 383/2001, comma 10).

Sulla base di tali considerazioni la ricorrente provincia ritiene, dunque, che la normativa di cui all'art. 1-bis viola chiaramente le competenze legislative garantite alla provincia dallo statuto, nonché dall'art. 117, commi 3 e 4, Cost., sia sotto il profilo dell'autonomia nella fissazione della disciplina, sia sotto il profilo della diretta incidenza nell'ordinamento provinciale.

Sotto il primo profilo, infatti, la legislazione provinciale è soggetta a diversi limiti a seconda che la materia considerata rientri nella potestà primaria ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost., ovvero nella potestà primaria ai sensi dell'art. 8 dello statuto, ovvero della potestà concorrente ai sensi dell'art. 9 dello statuto o del comma 3 dell'art. 117 Cost. Nel primo caso, infatti, la Provincia autonoma di Trento è soggetta solo al limite della Costituzione e degli obblighi internazionali e comunitari (v. l'art. 117, comma 1, Cost., applicabile ex art. 10, legge costituzionale n. 3/2001), nel secondo anche al limite delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, mentre nelle materie di potestà concorrente si aggiunge il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

La difesa della provincia specifica che il solo principio fondamentale ricavabile dalla normativa statale è quello che consente l'emersione del lavoro sommerso attraverso il progressivo adeguamento a determinati obblighi, e tale principio, inerente alla materia tutela del lavoro, vincola anche la ricorrente provincia. Per il resto, si tratta invece di disposizioni di dettaglio, che rientrano nella sola ed esclusiva potestà della ricorrente provincia. Di qui un evidente contrasto con lo statuto speciale, sia in sé che come "integrato" dal nuovo titolo V.

Non meno evidente appare alla ricorrente il fatto che la pretesa di dettare in materia di competenza provinciale norme non solo di dettaglio ma autoapplicative e direttamente operanti viola l'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, a termini del quale le disposizioni di legge statale non si applicano direttamente ma determinano l'obbligo della provincia stesso di adeguare la propria legislazione, nella misura in cui tale adeguamento sia dovuto in relazione ai limiti propri della potestà legislativa provinciale.

Viene poi denunciata l'illegittimità della norma per violazione delle competenze amministrative della Provincia autonoma di Trento.

Il nuovo art. 1-bis legge n. 383/2001 attribuisce la competenza all'approvazione del piano di emersione ad un organismo da istituire presso un ufficio già trasferito alla provincia e la cui nomina spetta al prefetto (cioè, al Commissario del Governo).

Le decisioni prese vincolano le autorità competenti in materia, che devono solo verificare l'avvenuta attuazione del piano (comma 10); ma già

l'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano sospende le ispezioni e verifiche da parte degli organi competenti. Inoltre, il comma 1 attribuisce le funzioni di segreteria dei CLES alle direzioni provinciali del lavoro, che nella provincia di Trento non esistono (per effetto del già citato art. 9-bis D.P.R. n. 280/1974), per cui tali funzioni dovrebbero, essere assicurate dal competente servizio provinciale.

Dunque secondo la ricorrente provincia è evidente l'interferenza della disciplina in questione sullo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza della Provincia autonoma di Trento nelle diverse materie interessate dalla legge. Da un lato vi è addirittura esercizio diretto di funzioni amministrative, attraverso la nomina del CLES, e la stessa attività del CLES ove esso debba considerarsi organo statale (secondo del resto la provenienza della maggior parte dei suoi elementi); dall'altro vi è il vincolo di contenuto all'esercizio delle funzioni provinciali, che deriverebbe dall'attività dello stesso CLES.

Nel ricorso si denuncia la violazione in entrambi i casi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266/1992, in base al quale "nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione".

Viene inoltre accettata la violazione da parte della norma in questione della competenza provinciale in materia di funzioni comunali.

Nell'ambito del procedimento, poi, sono attribuite competenze direttamente ai comuni (art. 1-bis legge n. 383/2001, comma 5-bis) ed al CIPE (comma 8).

La previsione del parere vincolante comunale viola l'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 526/1987, secondo cui "al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della Regione o delle Province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale". Tale disposizione infatti riserva alla legge provinciale l'attribuzione di funzioni ai comuni nelle materie provinciali.

La norma viene censurata anche per violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle autonomie regionali nel procedimento legislativo.

A quanto risulta alla ricorrente infatti, né in sede di adozione del decreto-legge né in sede di adozione del disegno di legge di conversione né nell'esame parlamentare di tale disegno le autonomie regionali sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni. Poiché la disciplina impugnata riguarda materie di competenza regionale, tale mancato coinvolgimento lede il principio di leale collaborazione, espressamente menzionato ora nel titolo V della Costituzione.

In particolare, risulta violato, secondo la difesa della provincia, l'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 281/1997, in base al quale "la Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano". Né, a parere della ricorrente, si può obiettare che, nel caso di specie, la consultazione non era

possibile, dato che l'art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 281 disciplina espressamente i casi di urgenza: "quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri: a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge". Dunque, la mancata consultazione della Conferenza risulta comunque illegittima. Si evidenzia, per sottolineare l'importanza del principio di leale collaborazione nel nuovo titolo V, anche il modo in cui esso viene concretato dall'art. 11 legge Cost. n. 3/2001.

La circostanza che non sia ancora stata realizzata la speciale composizione integrata della commissione parlamentare per le questioni regionali non toglie che il principio di partecipazione regionale al procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie, quando queste intervengono in materia di competenza concorrente, ha ora espresso riconoscimento costituzionale.

E' stato sottolineato come la Corte costituzionale già nella sent. n. 398/1998 (punto 16 del Diritto) ha annullato una norma legislativa statale incidente sulle competenze regionali per mancato coinvolgimento delle regioni nel procedimento legislativo.

La Provincia ricorrente lamenta poi l'illegittimità dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002, per il caso che venga riferito a materia delegata alla Provincia autonoma di Trento.

L'art. 9-bis D.P.R. n. 280/1974 (aggiunto dal D.Lgs. n. 430/1995), ha "delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori", trasferendo alle province i relativi uffici e prevedendo che esse disciplinino con legge l'organizzazione delle funzioni delegate.

Si potrebbe dunque ipotizzare che le norme impugnate riguardino non materie di competenza propria della Provincia autonoma di Trento ma una materia delegata.

A parere della provincia questa interpretazione non è corretta, in quanto le norme impugnate intervengono in materie proprie della Provincia ai sensi dello statuto speciale o, ora, rientranti nell'art. 117, commi 3 e 4, Cost., né il carattere proprio delle funzioni può essere smentito dalla circostanza che il CLES debba essere istituito presso uffici già titolari di funzioni delegate: funzioni del resto che, comunque, non rientrano nelle materie di cui all'art. 117, comma 2, per cui anch'esse devono ormai considerarsi di competenza propria della provincia.

E' stato inoltre osservato che l'art. 1-bis legge n. 383/2001 non attribuisce funzioni propriamente alle direzioni provinciali del lavoro, ma ad un organo istituito presso le direzioni, composto di membri designati dai soggetti più vari e nominati dal prefetto.

Le direzioni provinciali del lavoro, dunque, più che titolari della funzione appaiono come i supporti organizzativi dei CLES.

Comunque, a parere della ricorrente, se anche si volesse far ricadere l'art. 1-bis legge n. 383/2001 nel regime di cui all'art. 9-bis D.P.R. n. 280/1974, si porrebbe con evidenza il problema della compatibilità della disciplina analitica statale con quanto disposto dallo stesso art. 9-bis, comma

3, secondo cui "le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate". Con la delega le norme di attuazione affidano all'autonomia provinciale la disciplina organizzativa della funzione: il che appare poco compatibile con una normativa statale che dispone l'obbligatoria creazione, la precisa composizione e la competenza statale alla nomina del CLES.

Nel ricorso si evidenzia, infine, come non possa essere posta in dubbio l'impugnabilità della norma statale per violazione dell'art. 9-bis D.P.R. n. 280/1974: da un lato le norme di attuazione hanno, infatti, competenza riservata e separata rispetto alle leggi ordinarie statali, dall'altro la delega di cui all'art. 9-bis ha senz'altro carattere "organico", avendo il "fine di realizzare nelle Province di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego".

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 11 del 4 febbraio 2003
(GU 12/2003)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: Statuto speciale artt. 4, 5, 11 e 12; Costituzione, artt. 2 e 117, comma secondo, lettere g), l) ed m); legge 31 dicembre 1996, n. 675, art. 23, comma 4.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua, nonché altre norme in ambito sanitario)

Annotazioni:

L'art. 4 della legge provinciale di Bolzano n. 7/2001, ha assegnato allo "osservatorio epidemiologico provinciale operante nell'ambito della ripartizione sanità della provincia" una serie di compiti, tra i quali "attivare indagini per specifiche (e però non legislativamente specificate) esigenze conoscitive", "effettuare controlli ed elaborazioni periodiche sui dati acquisiti" e "distribuire in forma programmata o su richiesta dati selezionati ed elaborati ai competenti organi decisionali". Per lo svolgimento dei compiti attribuiti al predetto osservatorio e' autorizzata la stipulazione di convenzioni anche con "esperti esterni all'amministrazione" (non pare sia esclusa la prestazione dei servizi in questione ad opera di soggetti societari).

Il comma 5 del citato art. 4 pone il principio secondo cui "il trattamento dei dati sanitari personali deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti".

Senonché, l'art. 34 della legge provinciale indicata in epigrafe, nel sostituire il previgente comma 3 della menzionata legge provinciale 7/2001, sembra, a parere del ricorrente, contraddire il principio espresso dal comma 5 di quest'ultima, quando introduce a carico sia di tutti "gli enti gli uffici e le strutture (sanitarie) pubbliche e private convenzionate", sia dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta "per le prestazioni oggetto di convenzione", l'obbligo giuridico di rendere disponibili, ossia di comunicare a semplice richiesta (non e' precisato da chi e come formulata), "i dati anche personali, comuni e sensibili, sanitari ambientali e gestionali di cui sono in possesso".

A fonti secondarie (regolamenti provinciali) sarebbe rimessa la definizione di modalità e tecnologie di dette comunicazioni.

Nulla si dispone, oltre che sulle modalità delle relative richieste, circa le competenze amministrative in proposito, circa la necessità o meno del consenso delle persone cui i dati appartengono, e circa la conservazione e la protezione dei dati ottenuti.

Per di più si evidenzia che l'ambito di applicazione dell'art. 34 non include la sanità interamente privata, ossia non convenzionata; il che

determina una disuguaglianza nella "tutela della persona" e nella salvaguardia del diritto civile alla "privacy".

Quest'ultima osservazione conduce il ricorrente a prospettare la questione se (ed eventualmente in quale misura) il tema dei diritti civili della personalità possa essere sottratto alla materia cui naturaliter attiene - a suo avviso la materia "ordinamento civile".

A parere del ricorrente l'art. 34 in esame contrasta con più parametri costituzionali.

Anzitutto gli articoli 11 e 12 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige non prevedono tra le materie elencate la "tutela della persona"; la materia "igiene e sanità", ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera non assorbe in sé la sfera dei diritti civili di personalità. Né in contrario può che le finalità di prevenzione e contrasto delle epidemie perseguite dalla disposizione in esame sono meritevoli di considerazione: il riparto delle competenze costituzionalmente garantite deve prescindere dalla eventuale "bontà" delle intenzioni dei legislatori.

Comunque, la anzidetta materia "igiene e sanità" - è ed è rimasta anche dopo la legge costituzionale n. 3/2001 - materia "di legislazione concorrente"; e quindi la provincia può emanare norme legislative "nei limiti" indicati nello incipit dell'art. 4 dello statuto speciale e negli ulteriori limiti "dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato" (art. 5 del medesimo statuto) e dei "principi fondamentali" posti dalla legislazione dello Stato (art. 117, comma terzo, Cost.).

Con la legge n. 675/1996 il legislatore statale ha prodotto un complesso sistema di norme in tema di acquisizione, trattamento, elaborazione, protezione e conservazione dei dati personali (norme che sono particolarmente severe per i dati personali sensibili, quali sono quelli relativi alle condizioni di salute), ed ha persino istituito una autorità indipendente a presidio della cosiddetta privacy. Questo sistema di norme statali costituisce indubbio "limite" alla esplicazione della potestà legislativa concorrente della provincia nella nominata materia. Tra l'altro, l'art. 23, comma 4, della citata legge n. 675/1996 prevede un divieto di comunicare (ed a fortiori di diffondere) dati relativi allo stato di salute, con la sola eccezione della finalità di prevenzione e repressione di reati.

Si evidenzia inoltre che l'art. 34 in esame contrasta con l'art. 2 Cost., con l'art. 117, comma secondo, lettera l), (ordinamento civile) ed m) (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) Cost., ed anche - considerata la competenza attribuita alla predetta autorità indipendente - con l'art. 117, comma secondo, lettera g), (ordinamento organizzazione amministrativa dello Stato) Cost.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 12 del 10 febbraio 2003 (GU 12/2003)

Materia: Impiego pubblico

Limiti violati: articoli 3, 51 e 97 della Costituzione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: articoli 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta del 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale)

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso contro la Regione Valle d'Aosta, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale indicata in epigrafe.

Le impugnate disposizioni della legge regionale prevedono l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già assunto con contratto di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, che svolge la propria attività presso il dipartimento delle politiche del lavoro e dell'Amministrazione regionale. L'inquadramento avviene attraverso l'espletamento di corsi-concorso riservati esclusivamente a tale categoria di personale di cui all'articolo 1, purché in possesso di requisiti predeterminati indicati nell'articolo 2 medesimo.

Tali disposizioni configurano l'uso, non già dello strumento del pubblico concorso, ma di procedura interna riservata per il cento per cento a personale già in servizio presso la Regione.

A parere del ricorrente ciò concreta la violazione (già rilevata dalla Corte nelle sentenze nn. 194/2002 e 218/2002) degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dai quali si ricava espressamente che il concorso pubblico ha funzione di strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego e che ogni diverso strumento che privilegiasse - come nel caso - chi già presta servizio presso la Regione Valle d'Aosta violerebbe anche gli articoli 3 e 51 Cost. che, genericamente il primo e più specificamente il secondo con riguardo all'accesso al pubblico impiego, vogliono il rispetto della eguaglianza di tutti i cittadini.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ordinanza n. 67 del 10 ottobre 2002 (GU 10/2003)

Materia: Edilizia

Limiti violati: Art. 3 della Costituzione

Ricorrente/i: Tribunale di Bolzano

Oggetto del ricorso: Art. 112, comma terzo, della legge provinciale n. 13/1998, e art. 7, lettera b), del D.P.G.P. Bolzano n. 51/1999

Annotazioni:

Il rapporto di locazione oggetto di causa e, pertanto, la esatta determinazione del canone relativo sono disciplinati da due leggi provinciali (rectius: due regolamenti di attuazione, essendo questi ultimi che sanciscono i criteri di quantificazione), le quali, pur prospettando problemi giuridici diversi, hanno in comune l'inclusione (per una determinata quota o per l'intero), nel calcolo dell'importo dovuto a titolo di canone locativo, della pensione di invalidità civile erogata al ricorrente dalla Provincia autonoma di Bolzano e riconosciuta esente da tassazione I.R.P.E.F. dallo stesso ente territoriale.

E' stato preliminarmente rilevato che la Provincia autonoma di Bolzano risulta titolare di potestà normativa primaria in materia di edilizia sovvenzionata (art. 8 D.P.R. n. 670/1972).

Nel merito è stato evidenziato, per quanto attiene al periodo anteriore all'entrata in vigore della l. p. n. 13/1998 e del relativo D.P.G.P. di esecuzione n. 51/1999, che la determinazione del canone per gli alloggi sociali dell'I.P.E.S. è regolamentato dall'art. 14, secondo comma, della l. p. di Bolzano n. 13/1977 ("Per capacità economica del nucleo familiare di cui al precedente secondo comma si intende la somma dei redditi imputata all'assegnatario stesso ed alle persone con esso abitualmente conviventi ... omissis") e dal relativo regolamento di esecuzione ("I criteri di attuazione dei principi contenuti nel secondo comma del presente articolo vengono stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge").

Il suddetto regolamento di esecuzione (ovverosia il D.P.G.P. n. 1/14 gennaio 1986) prevede(va) che la capacità economica del nucleo familiare dell'assegnatario va (andava) calcolata a norma del quarto comma dell'art. 6-bis della legge provinciale n. 4/1962 e successive modifiche secondo il quale le pensioni per invalidi civili (e per handicappati e gli assegni alimentari) sono pure calcolati nella misura del 75%.

Ad opinione del giudice, però, il quarto comma dell'art. 6-bis si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui include il 75% delle pensioni per invalidi civili nella base di calcolo del canone di locazione degli alloggi sociali, atteso che lo stesso appare disciplinare situazioni uguali in modo difforme sulla base delle seguenti considerazioni:

a) l'esenzione dalla tassazione I.R.P.E.F. ex art. 34 del D.P.R. n. 601/1973 da parte dell'ente erogante la pensione di invalidità civile oggetto del

processo, appare avere il valore di riconoscimento della sua natura assistenziale e, pertanto, del suo sganciamento dall'attività lavorativa resa dal cittadino;

- b) la suddetta esenzione non appare, secondo il diritto vivente, essere limitata al settore fiscale ma, al contrario, appare coinvolgere ogni momento in cui sia richiesta la valutazione delle componenti reddituali di un soggetto, determinando quali voci costituiscano reddito del cittadino (cfr. Corte dei Conti n. 69513/1993 e Cass. n. 97/10397);
- c) il quarto comma dell'art. 6-bis della legge provinciale n. 4/1962 prevede l'inclusione nel calcolo del canone esclusivamente del 75% delle pensioni per invalidi civili escludendo, quindi, a contrario che nel suddetto calcolo le pensioni di guerra e quelle erogate dall'INAIL ovverosia emolumenti, non solo, sottoposti ad identico regime fiscale, ma caratterizzati, anche, dalla mancata correlazione sinallagmatica con un rapporto di lavoro e, quindi, da una funzione assistenziale e/o risarcitoria/indennitaria analoga a quella propria delle pensioni per invalidi civili.

Diverse considerazioni dovrebbero valere, invece, per la normativa provinciale attualmente in vigore (ovverosia la l. p. n. 13/1998 ed il D.P.G.P. n. 51/1999) e disciplinante il canone di locazione del ricorrente dal 27 gennaio 1999.

La legislazione provinciale appare, infatti, effettuare un rinvio non ad uno specifico e determinato regolamento, ma alla fonte di produzione di esso e, quindi, a tutti gli atti consimili provenienti dalla medesima fonte subordinata (l'art. 112, terzo comma, della l.p. n. 13/1998 recita, infatti: "Per capacità economica del nucleo familiare si intendono tutti i redditi di tutte le persone conviventi con il locatario, come determinati con regolamento di esecuzione. Nel regolamento di esecuzione vengono determinate anche le quote esenti per familiari a carico").

Il suddetto rinvio appare, pertanto, di natura formale e non ricettizia con la conseguenza, da un lato, che il contenuto della normativa regolamentare subordinata non entra a far parte del precetto della norma giuridica di rinvio e, dall'altro lato che il regolamento di esecuzione, quale, appunto atto formalmente amministrativo, è disapplicabile dal giudice ordinario (naturalmente con effetti limitati al caso sottoposto al suo giudizio e senza alcuna operazione additiva e/o sostitutiva dell'operato dell'autorità amministrativa) anche per vizio di eccesso di potere ovverosia per contrasto con l'art. 3 della Cost. (si vedano sul punto: Cass. sez. lav. n. 92/2199, Cass. s.u. n. 91/2985, Cass. s.u. n. 97/4670 e Cass. sez. lav. n. 91/1054).

In considerazione, però, del fatto che la natura formale del suddetto rinvio potrebbe non essere condivisa da altri giudicanti e che, oltretutto, parte della giurisprudenza di legittimità appare effettuare ulteriori distinzioni e negare, in particolari ipotesi, la possibilità per il giudice ordinario di disapplicare il regolamento di esecuzione (si veda Cass. sez. lav. n. 89/685 a tenore della quale: "il regolamento di esecuzione di una legge può essere considerato quale atto amministrativo illegittimo, e quindi può essere disapplicato dal giudice ordinario, quando contenga norme che superino la necessità di dare attuazione alla legge o addirittura le siano contrarie, ma non quando contenga norme che completino o integrino la legge.

Il giudice ha sollevato cautelativamente la questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, comma terzo, della l.p. Bolzano n. 13/1998, e dell'art. 7, lettera b), del D.P.G.P. Bolzano n. 51/1999, con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non include tra le eccezioni al calcolo del canone anche le pensioni per invalidità civile oltre a quelle di guerra ed alle rendite I.N.A.I.L.

La norma regolamentare citata, infatti, recita testualmente: "agli effetti del comma 3 dell'art. 112 della legge ed ai fini del calcolo del canone di locazione nel valutare la capacità economica si considerano: b) tutti i redditi del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione non soggetti all'imposta sul reddito, i quali sono a disposizione della famiglia in modo continuativo ad eccezione dell'indennità di accompagnamento, delle borse di studio per studenti, che sono destinate al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia, delle pensioni di guerra e delle rendite I.N.A.I.L.

Valgono, per quanto riguarda le argomentazioni a sostegno del contrasto, le considerazioni sopra svolte in relazione al comma quarto dell'art. 6-bis della l. p. n. 2/1962 come modificato dalla l. p. n. 27/1993 con l'unica differenza che nel caso di specie la violazione del principio di eguaglianza appare ancora più manifesta a fronte dell'espressa esclusione delle pensioni di guerra e delle rendite I.N.A.I.L. e del calcolo intero e non per quota della pensione di invalidità civile.